

DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2026

347/2026/E/EEL

DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA IMPRESA INDIVIDUALE ACINAPURA NICOLA, NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVI ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE IDENTIFICATE CON I CODICI DI RINTRACCIABILITÀ 525958215 E 525958128

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1402^a riunione del 6 ottobre 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter) (di seguito: d.lgs. 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: d.lgs. 20/07);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il documento per la consultazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 28 febbraio 2008, 5/2008 (di seguito: documento per la consultazione 5/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- le note (rispettivamente prot. 44951 del 4 luglio 2023 e prot. 31081 del 27 aprile 2026), con le quali i Direttori *pro tempore* della Direzione Legale hanno delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della

funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclami presentati in data 18 febbraio 2026 (prott. Autorità 12639 e 12640 del 19 febbraio 2026), integrati in data 31 marzo 2026 (prott. Autorità 24100 e 24102 del 31 marzo 2026) e in data 14 aprile 2026 (prott. Autorità 27553 e 27551 del 14 aprile 2026), l'Impresa individuale Acinapura Nicola (di seguito: reclamante o richiedente) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: ED o gestore) un presunto errore nella determinazione del parametro D_A per il calcolo dei corrispettivi per la connessione alla rete di due impianti fotovoltaici, associati ai POD IT001E133176039 e IT001E133150820 (pratiche di connessione identificate, rispettivamente, dai codici di rintracciabilità 525958215 e 525958128);
2. con nota del 16 aprile 2026 (prot. 28334), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione dei reclami;
3. con nota Prot: E-DIS-28/04/2026-0623154, trasmessa con PEC del 29 aprile 2026 (prot. Autorità 31635 del 29 aprile 2026), ED ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota dell'8 maggio 2026 (prot. 34091), l'Autorità ha inviato al reclamante una richiesta di conferma di interesse ai reclami;
5. con nota dell'8 maggio 2026 (prot. Autorità 34161 dell'8 maggio 2026), il reclamante ha comunicato all'Autorità la propria intenzione di voler proseguire con la trattazione dei reclami, replicando alla citata memoria del gestore;
6. con nota dell'8 giugno 2026 (prot. Autorità 42392 dell'8 giugno 2026), il reclamante ha chiesto un aggiornamento in relazione allo stato del procedimento di trattazione dei reclami;
7. con nota Prot: E-DIS-08/06/2026-0825399, trasmessa con PEC del 9 giugno 2026 (prot. Autorità 42806 del 9 giugno 2026), il gestore ha replicato alle deduzioni svolte dal reclamante con la citata nota dell'8 maggio 2026;
8. con nota del 12 giugno 2026 (prot. 43876), l'Autorità ha trasmesso a ED una richiesta di informazioni;
9. con nota Prot: E-DIS-18/06/2026-0879127, trasmessa con PEC del 23 giugno 2026 (prot. Autorità 46153 del 23 giugno 2026), il gestore ha fornito le informazioni richieste;
10. con nota del 27 giugno 2026 (prot. Autorità 47417 del 27 giugno 2026), il reclamante ha formulato alcune osservazioni in merito alla suddetta risposta del gestore;
11. con note del 28 luglio 2026 (prot. Autorità 55056 del 28 luglio 2026), 27 agosto 2026 (prot. Autorità 60770 del 27 agosto 2026), 7 settembre 2026 (prot. Autorità 63853 del 7 settembre 2026) e 14 settembre 2026 (prot. Autorità 69753 del 14 settembre 2026), il reclamante ha sollecitato la conclusione del procedimento di trattazione dei reclami in parola;
12. in data 5 agosto 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento;

13. in considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i reclami relativi alle richiamate pratiche di connessione possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO:

14. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano:
- l'articolo 14 del d.lgs. 387/03, che indica i principi per la definizione delle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche;
 - l'articolo 7 del d.lgs. 20/07, che indica i principi per la definizione delle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche;
 - il paragrafo 4, pag. 7 del documento per la consultazione 5/08, secondo cui *“la struttura dei corrispettivi di connessione deve essere tale da trasferire al richiedente la connessione un segnale economico correlato al costo che, mediamente, determina la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica. A tal riguardo, al fine della determinazione:*
 - a) *della struttura del corrispettivo di connessione, si ritiene opportuno che il medesimo sia articolato in addendi che tengano conto della potenza (P) dell'impianto e della distanza (D) dell'impianto dalla rete esistente a copertura dei costi medi delle opere per l'inserimento e per la consegna ...”;*
 - le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 7, comma 7.3, secondo cui, a seguito della richiesta di connessione, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante, tra l'altro:
 - a) il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 12 o 13, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - l'articolo 12, recante la formula di calcolo del corrispettivo per la connessione alla rete di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e, in particolare, il comma 12.1, secondo cui il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è il minor valore tra:

$$A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A + 100$$

$$B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B + 6000$$

Rileva, in particolare, la determinazione del parametro D_A pari alla *“distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali”*.

QUADRO FATTUALE:

15. In data 15 novembre 2023, il Posto di Trasformazione su Palo (di seguito: PTP) denominato “Altair”, identificato dal codice DW20.2.559279, è stato dismesso e demolito;
16. in pari data è entrata in esercizio la cabina secondaria “Nuovaltair”, identificata dal codice DW20.2.760154;
17. in data 18 gennaio 2026, il richiedente ha trasmesso, tramite il portale produttori di ED (di seguito: portale), due domande di connessione per altrettanti impianti di produzione da fonte solare, associati ai richiamati POD, entrambi siti nel comune di Nova Siri, presso Contrada San Basile snc, per una potenza in immissione richiesta di 100 kW, in relazione alle citate pratiche di connessione;
18. in data 2 febbraio 2026, con riferimento alla pratica 525958128, il richiedente ha trasmesso, tramite il portale, una richiesta di modifica del preventivo prima dell’accettazione, ai sensi articolo 7, comma 7.5 del TICA, al fine di modificare la potenza in immissione da 100 kW a 95 kW;
19. in data 10 febbraio 2026, con note rispettivamente Prot. ED-10-02-2026-P8483541 e Prot. ED-10-02-2026-P8483542, il gestore ha pubblicato, tramite il portale, i relativi preventivi di connessione;
20. in data 10 febbraio 2026, il reclamante ha trasmesso, tramite la sezione “Altre comunicazioni” del portale, una richiesta di rettifica e ricalcolo dei suddetti preventivi;
21. in data 18 febbraio 2026, con note rispettivamente Prot. ED-18-02-2026-P8496773 e Prot. ED-18-02-2026-P8496806, il gestore ha comunicato, tramite il portale, il mancato accoglimento delle predette richieste di ricalcolo del preventivo;
22. in data 16 marzo 2026, il reclamante ha presentato, per entrambe le pratiche di connessione in questione, domanda di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità;
23. in data 17 marzo 2026, il reclamante ha trasmesso, tramite il portale, l’accettazione dei preventivi in parola *“con espressa, integrale e incondizionata RISERVA di ogni diritto”*;
24. in data 19 marzo 2026, le citate procedure di conciliazione sono state archiviate, agendo il reclamante come c.d. produttore puro;
25. in data 31 marzo 2026, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

26. Il reclamante chiede la *“rettifica e ricalcolo del preventivo, evidenziando un errore oggettivo nella determinazione della distanza D_A , parametro fondamentale ai fini del calcolo del corrispettivo”*;
27. il reclamante afferma, infatti, che *“Nel preventivo è stata applicata la seguente formula:*

$$A = 35,00 \cdot 100 + 90,00 \cdot 2 \cdot 100 \cdot 0,59 + 100$$

mentre la distanza effettiva tra il punto di connessione e la più vicina cabina MT/BT in esercizio da oltre cinque anni è pari a circa 20 metri (0,02 km), con conseguente formula corretta:

$$A = 35,00 \cdot 100 + 90,00 \cdot 2 \cdot 100 \cdot 0,02 + 100'';$$

28. *ciò significa che – prosegue il reclamante - con riferimento rispettivamente alle pratiche 525958215 e 525958128, “il corrispettivo è stato determinato applicando una distanza dalla cabina più vicina pari a 0,59 km, con conseguente importo determinato in euro 14.220,00” e “13.514,00”, mentre “la distanza effettiva dalla cabina MT/BT più vicina in esercizio da oltre cinque anni risulta pari a circa 0,02 km, con conseguente importo corretto pari a euro 3.785,00” e “3.767,00”;*
29. *“peraltro” – sostiene il reclamante – “in precedenti pratiche afferenti al medesimo sito (nn. 335094756, 335095605 e 356087339), e-distribuzione ha già applicato correttamente il criterio di calcolo considerando la cabina in oggetto quale riferimento ai sensi dell’art. 12.1 TICA. Nella pratica n. 356087339, a fronte di analogo errore iniziale, il preventivo veniva rettificato a seguito di mia segnalazione del 07/03/2023 e definitivamente corretto in data 14/03/2023”;*
30. *in particolare, il reclamante ritiene che la cabina secondaria, a cui riferirsi per la determinazione dei corrispettivi di connessione, deve essere la citata cabina secondaria “Nuovaltair”, posta a 20 metri di distanza dai punti di connessione, a cui corrisponde un valore del parametro D_A pari a 0,02;*
31. *a parere del reclamante, infatti, tale cabina secondaria costituisce un “mero aggiornamento infrastrutturale” della precedente “cabina di trasformazione” denominata “Altair”, “presente in sito dal 26/06/2017”, in quanto “la successiva sostituzione da struttura su palo a cabina minibox non ha comportato alcuna variazione di posizione né di funzione”; di conseguenza, “anche se la cabina ha formalmente cambiato nome, nella sostanza è pur sempre la medesima cabina che ha subito un aggiornamento con relativo aumento di potenza”;*
32. *in conclusione, il reclamante chiede all’Autorità, oltre alla “ripetizione di ogni somma indebitamente versata”, di:*
 1. *valutare la correttezza dell’operato di e-distribuzione in relazione alla pratica 525958215” e “alla pratica 525958128”;*
 2. *accertare la corretta individuazione della cabina MT/BT più vicina ai sensi dell’art. 12.1 TICA;*
 3. *sollecitare il gestore alla puntuale motivazione tecnica del calcolo effettuato;*
 4. *adottare, ove ne ricorrano i presupposti, i provvedimenti di competenza a tutela della corretta e uniforme applicazione della regolazione vigente”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

33. *ED afferma di aver “effettuato la determinazione del corrispettivo di connessione nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla delibera ARERA arg/elt 99/08 – Tica”, infatti “la cabina secondaria MT/BT di riferimento più vicina al sito di connessione, in servizio da oltre cinque anni, risulta essere la cabina*

- secondaria denominata “Fortunato”, identificata dal codice DW20.2.548342, posta a una distanza pari a 592,57 metri”;*
34. *il gestore eccepisce, inoltre, che “Le deduzioni del reclamante, fondate sul richiamo ad altre domande di connessione (ID 335094756, ID 335095605 e ID 356087339), presentate dal medesimo soggetto nel corso dell’anno 2022, nonché sull’equiparazione della quota distanza utilizzata per il calcolo del corrispettivo di connessione indicata nei relativi preventivi ($DA = 0,02$), rispetto a quella assunta a riferimento ($DA = 0,59$) nei preventivi trasmessi in data 10/02/2026 (ID. 525958215 e ID. 525958128), risultano non pertinenti. Tali argomentazioni, infatti, non considerano che, alla data di presentazione dei suddetti iter di connessione, era regolarmente in esercizio - nel corso dell’anno 2022 - la cabina secondaria di tipo Posto di Trasformazione su Palo, denominata “ALTAIR” e identificata dal codice DW20.2.559279, ubicata a una distanza di 21,713 metri dal punto di connessione, successivamente demolita in data 15/11/2023.”;*
35. *ED precisa, altresì, che “la nuova cabina secondaria tipo minibox denominata “NUOVALTAIR”, identificata dal codice DW20.2.760154, (...) costituisce un elemento di rete distinto e (...) alla data di presentazione delle nuove domande di connessione oggetto del presente reclamo (ID 525958215 e ID 525958128), avvenuta il 18/01/2026, risultava in esercizio da meno di cinque anni (...) per cui non soddisfa il requisito temporale previsto dalla regolazione ARERA per poter essere qualificata quale cabina di riferimento ai fini della determinazione della D_A ”;*
36. *in conclusione, il gestore afferma che “i preventivi emessi per le domande di connessione ID 525958215 e ID 525958128, con le quote distanza individuate dalla scrivente società, risultano coerenti con il quadro normativo e regolatorio vigente, nonché correttamente determinati in relazione alle condizioni di rete esistenti al momento della valutazione delle istanze, in conformità alle disposizioni del TICA”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

37. Il *thema decidendum* verte nello stabilire se ED abbia correttamente applicato l’articolo 12 del TICA in relazione alla determinazione del parametro D_A - pari alla distanza in linea d’aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione (di seguito: cabina secondaria) del gestore di rete in servizio da almeno 5 anni - ai fini del calcolo dei corrispettivi per la connessione alla rete dei due citati impianti fotovoltaici;
38. in sede di istruttoria è emersa la seguente divergenza tra le parti in merito alla determinazione di tale parametro e, di conseguenza, dei corrispettivi richiamati:
- il gestore ha posto il parametro D_A pari a 0,59, facendo riferimento alla cabina secondaria denominata “Fortunato”, identificata dal codice DW20.2.548342, ubicata ad una distanza di 592,57 metri dai punti di connessione dei due impianti;
 - di contro, il reclamante ritiene che il valore del parametro D_A dovrebbe essere pari a 0,02, prendendo come riferimento la cabina secondaria “Nuovaltair”, identificata dal codice DW20.2.760154, posta a 20 metri di distanza dai punti di connessione;

39. tale divergenza trae origine dal fatto che, nei pressi del punto di connessione (a distanza di circa 20 metri) risultava in esercizio, fino al 15 novembre 2023, una cabina secondaria, tipo PTP, denominata “Altair” e identificata dal codice DW20.2.559279, successivamente sostituita dal gestore con la citata cabina secondaria, tipo minibox, denominata “Nuovaltair”;
40. nel corso dell’istruttoria - attraverso l’analisi degli schemi unifilari e delle evidenze fotografiche acquisiti - sono state poste a confronto le caratteristiche realizzative e funzionali delle suddette cabine secondarie, verificando che:
- la cabina secondaria PTP “Altair” risultava costituita da:
 - una struttura di sostegno (palo);
 - alimentazione tramite linea aerea;
 - un trasformatore da 160 KVA;
 - 2 interruttori BT da 180 A;
 - la cabina secondaria, tipo minibox, “Nuovaltair” è costituita da:
 - un manufatto in muratura;
 - alimentazione tramite linee in cavo;
 - un quadro MT con protezione trasformatore;
 - un trasformatore da 400 KVA;
 - 4 interruttori BT da 180 A;
41. dal suddetto confronto, appare evidente che le due cabine secondarie presentano rilevanti differenze: la nuova cabina denominata “Nuovaltair” è un edificio in muratura, collegata alla rete tramite cavo interrato e dotata di un quadro MT con protezione trasformatore, di un trasformatore da 400 KVA e di 4 interruttori BT da 180 A; mentre la precedente cabina, ora dismessa, denominata “Altair” era un trasformatore su palo, collegata tramite linea aerea e dotata di un trasformatore da 160 KVA e 2 interruttori BT da 180 A;
42. tale differenza sostanziale appare, *ictu oculi*, attraverso la comparazione visiva delle fotografie delle due cabine (allegati 2 e 4 della citata nota Prot: E-DIS-18/06/2026-0879127) acquisite agli atti dell’istruttoria;
43. pertanto, è lecito concludere che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, comma 12.1 del TICA, la cabina secondaria “Nuovaltair” non può essere considerata - contrariamente a quanto affermato dal reclamante - un semplice “*aggiornamento infrastrutturale*” della precedente cabina secondaria “Altair”, bensì costituisce a tutti gli effetti una nuova cabina secondaria;
44. tale conclusione è coerente con la *ratio* sottesa alla formula per il calcolo del corrispettivo di connessione indicata all’articolo 12, comma 12.1 del TICA; tale formula parametrica è, infatti, finalizzata a non trasferire integralmente al richiedente i costi di realizzazione effettivi dell’impianto di connessione realizzato dal gestore e si applica solo per la connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento, per i quali le norme primarie (d.lgs. 307/03 e d.lgs. 20/07) hanno previsto condizioni di favore;
45. in particolare, l’Autorità - in occasione dell’adozione del TICA - ritenne opportuno utilizzare la suddetta formula di tipo parametrico, basata sui costi medi delle connessioni, per esigenze di semplicità e di trasparenza nei confronti dei soggetti

- operanti nell'ambito della generazione diffusa da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, nonché in applicazione dei principi per la definizione delle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento, stabiliti rispettivamente dai sopracitati d.lgs. 387/03 e d.lgs. 20/07;
46. al contempo, l'Autorità valutò anche che *“la struttura dei corrispettivi di connessione deve essere tale da trasferire al richiedente la connessione un segnale economico correlato al costo che, mediamente, determina la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica”* (documento per la consultazione 5/2008, paragrafo 4, pag. 79);
 47. dunque, il corrispettivo di connessione venne articolato in addendi che tengono conto della potenza impegnata sulla rete (P) e *“della distanza (D) dell'impianto dalla rete esistente a copertura dei costi medi delle opere per l'inserimento e per la consegna”* (cfr. documento per la consultazione 5/2008);
 48. il riferimento alla cabina secondaria *“in servizio da almeno 5 (cinque) anni”* serve a rendere oggettivo e calcolabile il concetto di “rete esistente” espresso nelle motivazioni precedentemente illustrate;
 49. pertanto, nella fattispecie in esame, alla luce della sostanziale trasformazione (*rectius*: sostituzione) della vecchia cabina secondaria “Altair”, la nuova cabina secondaria “Nuovaltair”, avendo rilevanti caratteristiche innovative rispetto alla precedente, non può essere considerata parte della “rete esistente”, intesa come l'insieme delle infrastrutture del gestore in servizio da almeno cinque anni;
 50. in conclusione, in base alle risultanze istruttorie e alle sopradescritte motivazioni, risulta accertato che ED ha correttamente determinato il parametro D_A per il calcolo dei corrispettivi per la connessione alla rete dei due impianti fotovoltaici *de quibus* e, pertanto, il reclamo risulta infondato;
 51. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, i reclami presentati dalla Impresa individuale Acinapura Nicola nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alle pratiche di connessione identificate con i codici di rintracciabilità 525958215 e 525958128;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, della deliberazione dell'Autorità 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

6 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua